

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10994/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10994 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonietta Catalano, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello, Vincenzo De Vincenti, Giuseppe Tiripicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Castiello in Roma, via G. Cerbara n. 64;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cinzia Boschetto, Nadia Mastroianni, Ornella Trimarchi, Emanuela Pispisa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO – previa concessione di idonea tutela cautelare - del provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data 4 giugno 2019 all'esito della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017); del provvedimento del MIUR n. prot. 0032565 pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati” e del relativo allegato “A” ; del decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9; del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali ; del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; dei quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; dei verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, e di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO – previa concessione di idonea tutela cautelare - del provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data 4 giugno 2019

all'esito della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017); del provvedimento del MIUR n. prot. 0032565 pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto "Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati" e del relativo allegato "A" ; del decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9; del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali ; del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; dei quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; dei verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, e di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CATALANO ANTONIETTA il 14\11\2019 :

A) per l'annullamento – previa concessione di idonea tutela cautelare- del provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data 4 giugno 2019 all'esito della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017) ; del provvedimento del MIUR n. prot. 0032565

pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto “Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati” e del relativo allegato “A”; del decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9; del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali ; dei quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali; dei verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, ed in particolare del verbale n. 12 del 4.6.2019, con relativo allegato contenente i giudizi sulle singole prove, relativo allo svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente e a quest’ultima osteso in data 25.7.2019 dal MIUR;

B) nonché per l’annullamento, – previa concessione di idonea tutela cautelare, - del decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del 1 agosto 2019, e del relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 ; del decreto prot. n. AOODPIT n. 1229 del 7 agosto 2019, e relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca col quale la suddetta graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici viene

rettificata in autotutela per rilevati errori materiali; dell'avviso prot. n. AOODGPER n. 42638 del 26 settembre 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; dell'avviso in data 9 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ; dell'avviso in data 28 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ; dell'avviso in data 30 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ; di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO